**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR PRESSO IL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA “GIULIO ONESTI”**

**CIG 7068740CC5**

**R.A. 042/17/PA**

**RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI (2° INVIO)**

Si fa seguito agli ulteriori quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

**3° DOMANDA**

*Con riferimento all'art.15.3 - Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara ovvero "b) quanto al requisito del servizio di punta (Paragrafo 8, lettera C), punto i)):*

*1. certificato rilasciato e vistato da committente pubblico o dichiarazione di un privato che attesti la regolare esecuzione, con indicazione degli importi, delle date e del numero di fruitori medi giornalieri, della prestazione dichiarata nel DGUE;*

*Tale documento dovranno riportare, in modo dettagliato e compiuto, le prestazioni eseguite dal Concorrente"*

*si chiede se in alternativa alla presentazioni di certificati/referenze è possibile comprovare il requisito con fatture emesse;*

**RISPOSTA**

Si conferma l’indicazione contenuta al paragrafo 15.3 del Disciplinare di gara.

Ai fini della comprova del requisito del servizio di punta (Paragrafo 8, lettera C), punto i) del Disciplinare di gara) il concorrente dovrà produrre il certificato rilasciato e vistato da committente pubblico o dichiarazione di un privato che attesti la regolare esecuzione, con indicazione degli importi, delle date e del numero di fruitori medi giornalieri, della prestazione dichiarata nel DGUE.

**4° DOMANDA**

Con riferimento al paragrafo 8 lettera B ovvero di aver realizzato complessivamente negli ultimi 3 es. finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato specifico nel settore d’appalto non inferiore al valore dell’appalto, con il termine settore s’intende servizi di ristorazione?

**RISPOSTA**

SI

**5° DOMANDA**

Con riferimento al paragrafo 8 lettera C ovvero “di aver eseguito nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando un servizio analogo a quello oggetto di gara della durata non inferiore a 18 mesi ecc..” con il termine analogo si puo’ comprovare il requisito con attività di ristorazione seguita in ambito aziendale. Con il termine treinnio immediatamente antecedente s’intende dal 01.04.2014 al 30.04.2017?

**RISPOSTA**

Con il termine servizio analogo si intende il servizio di ristorazione.

Per triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara si intende il periodo compreso dal 18/05/2014 al 16/05/2017 (Data pubblicazione Bando di gara GUUE).

**6° DOMANDA**

In riferimento alla struttura del menù giornaliero, il numero delle scelte previste per pranzo e cena nell’art.18 del Capitolato Tecnico ed a pag.2 dell’Allegato 3 al Capitolato è discordante da quello riportato a pag. 3 e 9 del suddetto allegato. Ad esempio Contorni Pranzo rispettivamente 8 scelte da una parte e 3 scelte dall’altra, Primi Piatti Cena rispettivamente 4 scelte da una parte e 3 scelte dall’altra, Secondi Piatti Cena rispettivamente 4 scelte da una parte e 3 scelte dall’altra, Contorni Cena rispettivamente 8 scelte da una parte e 2 scelte dall’altra. Si chiede di precisare il numero di scelte previste.

**RISPOSTA**

Si conferma che la struttura corretta del menù cui far riferimento è quella riportata nel paragrafo 18 del Capitolato Tecnico nonché a pag. 2 dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico.

**7° DOMANDA**

Con riferimento al disciplinare punto 14.3 lettera E registrazione EMAS oppure ISO 14001 ovvero: “Il concorrente dovrà garantire la validità della registrazione (o del certificato) per tutto lo svolgimento della procedura nonché per la durata contrattuale” si chiedono chiarimenti in merito a quest’ultimo aspetto:

In quanto la scrivente società è certificata fino all’anno 2019. Chiediamo pertanto se è sufficiente allegare la certificazione in ns. possesso ed in corso di validità ed allegare nella sezione (Altro doc) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante firmatario dell’offerta all’interno della quale si dichiara d’impegnarsi a richiedere il rinnovo della certificazione.

La medesima situazione si rimanda al punto successivo 14.3 lettera F (UNI EN ISO 9001:2008)

**RISPOSTA**

La frase riportata al paragrafo 8 lettera C punto ii del Disciplinare di gara (“*Il concorrente dovrà garantire la validità della registrazione (o del certificato) per tutto lo svolgimento della procedura nonché per la durata contrattuale*”) nonché lettera C punto iii del medesimo paragrafo (*Il Concorrente dovrà garantire la validità del certificato per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale*) deve essere intesa che il concorrente deve essere in grado di produrre tempestivamente la nuova registrazione/certificazione nel caso in cui la stessa risulta scaduta:

* durante il procedimento di gara (dalla fase di valutazione fino all’eventuale stipula del contratto)
* [in caso di affidamento] per tutta la durata del contratto.

**8° DOMANDA**

Con riferimento alla documentazione da presentare in sede di offerta si chiede conferma che l’avvenuto pagamento del contributo Anac, certificazioni 14001 e 9001:2008, procura, attestato di sopralluogo, comunicazione cc dedicato, scheda anagrafica fornitore passo E, doveranno essere firmati digitalmente.

**RISPOSTA**

Dei documenti indicati nel quesito dovranno essere firmati digitalmente solo la Scheda comunicazione conto dedicato e anagrafica fornitore. Per gli altri documenti non è richiesta la firma digitale.

**9° DOMANDA**

In caso di subappalto precisamente alla presentazione dei DGUE dei subappaltatori si richiede, se il documento dovrà essere firmato digitalmente dai subappaltatori, oppure in alternativa è possibile presentare dichiarazione accompagnatoria di conformità all’originale resa dal legale rappresentante firmatario dell’offerta e relativo DGUE compilato con firma autografa del subappaltatore.

**RISPOSTA**

Come indicato al paragrafo 14.3, lettera B, del Disciplinare di gara, il DGUE, in caso di subappalto, dovrà essere prodotto e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese subappaltatrici.

**10° DOMANDA**

Rif. disciplinare art. 11.2.1 “punteggio tecnico” punto F5 e Capitolato tecnico art.14: si chiede conferma che il pesce debba provenire oltre che da acquacoltura biologica anche da pesca sostenibile, come previsto dai CAM di cui al punto 5.3.1 “Produzione degli alimenti e delle bevande” dell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.

**RISPOSTA**

Si conferma quanto indicato nel quesito.

**11° DOMANDA**

Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente società in qualità di concorrente alla procedura de quo, con riferimento a quanto previsto dalla lex specialis di gara all’art 5.4 “Clausola Sociale “ che recita “ Ai sensi dell’art. 50 del Codice e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l’obbligo per l’Impresa affidataria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti della precedente affidataria, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. - Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13)” nonché con riferimento a all’art. 11.2.1. Punteggio tecnico che prevede rispettivamente ai criteri sub A1 e A2 “Organizzazione del personale che si intende impiegare per l’esecuzione del servizio (CVs) Saranno valutati preferenzialmente gli anni di anzianità lavorativa nel settore oggetto del presente appalto e le esperienze effettuate in ambito sportivo.” Punti 6 e “Qualifiche ed esperienze del cuoco Saranno valutati preferenzialmente gli anni di anzianità lavorativa nel settore oggetto del presente appalto e le esperienze effettuate in ambito sportivo.” Punti 6.

Chiede a codesta spettabile amministrazione di chiarire l’effettiva portata di dette disposizioni, poiché dalla lettura in combinato disposto delle stesse emergerebbe una lesione del principio della par conditio partecipationis, laddove da un lato si dispone l’obbligo per l’impresa affidataria di assorbire il personale derivante dalla precedente gestione e dall’altro si attribuiscono ben 12 punti complessivi su 70 ai cv del personale da impiegarsi valutando con titolo preferenziale l’anzianità e l’esperienza effettuata in ambito sportivo.

E’ evidente, pertanto, che le diposizioni sopra richiamate di fatto comportano una condizione di vantaggio già quantificabile in termini di punteggio a favore all’attuale gestore che dispone dei cv del personale in forza presso la commessa, personale che allo stesso tempo dovrebbe essere assorbito dall’eventuale nuovo aggiudicatario.

Giova rilevare che l’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche è funzionale al sano confronto competitivo solo in assenza di asimmetrie informative.

Nel caso che ci occupa si valutano le professionalità del personale che attualmente è in forza ad un potenziale concorrente, attesa l’obbligo imposto, anche dal CCNL di categoria di preservare la platea lavorativa in forza all’atto del subentro.

Non si comprende, pertanto la ratio dei criteri in esame, attesa l’obbligatorietà della clausola sociale, né tantomeno si fa riferimento ai cv di personale eventualmente sostitutivo e/o integrativo.

Alla luce, pertanto, dell’indebita premialità a cui condurrebbero i criteri sub A1 e A2 richiamati nel Disciplinare di Gara, voglia codesta stazione appaltante chiarire e ove lo ritenesse modificare la lex di gara al fine di evitare vizi inficianti l’intera procedura in esame.

Ceri di una vostra attenda disamina di quanto rappresentato, si porgono distinti saluti.

**RISPOSTA**

In relazione al quesito posto, si precisa che la clausola sociale stabilisce esclusivamente una mera priorità, tanto nell'assorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, quanto nel loro utilizzo in fase esecutiva, non prevedendo tout court un obbligo di riassorbimento degli stessi senza che siano state preventivamente ed adeguatamente prese in considerazione: le mutate condizioni del nuovo appalto, il contesto sociale e di mercato o il contesto imprenditoriale di riferimento. Nello specifico, la clausola sociale prevista dalla lex specialis contempera espressamente l'obbligo di assunzione con la condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della futura impresa aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. Alla luce di quanto sopra, dunque, la clausola risulta conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato, nonché coerente con una lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e rispettosa dei principi dettati in materia dalla normativa europea.

Ciò preliminarmente posto, con riferimento al punteggio tecnico relativo ai criteri sub A1 e A2, non si ravvisa alcuna violazione del principio di libera concorrenza e parità di trattamento, risultando i predetti criteri pienamente conformi ai menzionati principi, in quanto postulano una valutazione che, sulla base degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la Stazione appaltante con il presente appalto, deve condurre a considerare le specifiche esigenze dei principali beneficiari del servizio in oggetto, ovvero gli atleti, che, per evidenti ragioni, sono sottoposti ad un regime di alimentazione altamente peculiare. A ciò si aggiunga che il settore di riferimento risulta talmente ampio e variegato da rendere facilmente reperibile personale adeguato e dotato di specifiche referenze per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.

Si precisa altresì che l’articolo 95, comma 6, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 indica come criterio per la valutazione delle offerte tecniche anche “*l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto*”.

**12° DOMANDA**

Alla pagina 7 del CSA si legge:

“Coni Servizi metterà a disposizione, previo pagamento di un canone mensile, e in accordo con le modalità di aggiudicazione del servizio, i locali destinati alla preparazione, distribuzione e consumazione dei pasti, della gastronomia e delle bevande, ed all'immagazzinamento dei generi commestibili e generi di conforto, nonché gli arredi, impianti ed attrezzature necessari all'espletamento dei servizi.”

Mentre
alla pagina 10 del CSA si legge:

“Relativamente ai locali ed alle attività per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, sono a carico dell’OEA, tutte le spese concernenti i consumi di luce, acqua, gas e telefono per le quali lo stesso, riconoscerà a Coni Servizi la somma forfettaria di € 20.000,00 annui, da liquidarsi con cadenza semestrale.”

Si fa riferimento alla stessa indicazione di canone? Andrà liquidato mensilmente o semestralmente? In caso si faccia riferimento a due richieste diverse a quanto ammonta il canone mensile richiesto?

**RISPOSTA**

In riferimento al quesito si conferma che l'OEA è tenuto a versare un canone di locazione pari ad Euro 12.000 annui (IVA esente), da liquidarsi con cadenza semestrale in relazione all'utilizzo dei locali destinati alla preparazione, distribuzione e consumazione dei pasti, della gastronomia e delle bevande, ed all'immagazzinamento dei generi commestibili e generi di conforto, nonché gli arredi, impianti ed attrezzature necessari all'espletamento dei servizi.

Allo stesso modo l'OEA è tenuto a versare la somma forfettaria di Euro 20.000 (IVA inclusa) da liquidarsi con cadenza semestrale a fronte di rimborso per i consumi di luce, acqua, gas e telefono.
Con riferimento a quest’ultimo punto si precisa altresì che, qualora al termine dell’anno contrattuale, le spese per i consumi di luce, acqua, gas e telefono dovessero risultare superiori all’importo forfettario sopra indicato l’OEA sarà tenuto a versare a Coni Servizi la differenza. Qualora invece le spese risultassero inferiori sarà Coni Servizi a versare all’OEA le spese pagate in eccedenza.

Per consentire la misurazione e il conteggio dei consumi per la verifica annuale degli importi l’OEA dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’installazione, ad inizio appalto, dei misuratori di energia elettrica, acqua, gas metano, riscaldamento e raffrescamento per le aree di loro competenza.

**13° DOMANDA**

“Nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto l’OEA deve accettare i buoni pasto aziendali per la somministrazione dei pasti nonché per tutti i prodotti in vendita nel bar”

Cosa dobbiamo intendere per buoni pasto aziendali? Se ci si riferisce ai comuni Ticket restaurant si richiede di avere contezza del valore facciale e della società emettitrice.

**RISPOSTA**

Attualmente la società affidataria del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici è Edenred Italia srl (Ticket restaurant).

Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette/00) ed è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

**14° DOMANDA**

In relazione e al fine di soddisfare quanto indicato al punto B) del disciplinare di gara, richiediamo copia del layout completi delle attrezzature di Vs. proprietà dei locali cucina, delle sale di ristorazione, e del bar sia in formato pdf che in estensione .dwg;

**RISPOSTA**

I documenti richiesti non sono disponibili. Si precisa che risultano di proprietà di Coni Servizi anche i Tavoli e le Sedie della sala mensa nonché Sedie della sala Ristorante.

**15° DOMANDA**

In merito a quanto espresso al punto 5 del Capitolato chiediamo in particolare se:

1. i canoni previsti per le spese inerenti i consumi di acqua luce, gas stimati in una somma forfettaria di € 20.000,00;
2. e i canoni di locazione pari ad € 12.000, 00 annui

Sono da intendersi comprensivi di I.V.A. o al netto dell’I.V.A.

**RISPOSTA**Si conferma che in riferimento ai consumi di luce, gas, acqua e telefono la somma è IVA inclusa, mentre, in relazione alla somma forfettaria di locazione, la stessa è da intendersi IVA esente.

Con riferimento al canone relativo ai consumi di luce, gas, acqua e telefono si invitano i concorrenti a prestare particolare attenzione alla risposta al quesito numero 12.

**16° DOMANDA**

Si richiede di confermare se nel totale ore settimanale dell’elenco del personale allegato al capitolato vi è un errore al quinto rigo della tabella e di conseguenza le ore settimanali sono pari a 682 h

**RISPOSTA**

Il Monte ore settimanale del dipendente indicato al quinto rigo della tabella di cui all’Allegato 8 al Capitolato tecnico è pari a 24 ore pertanto, per l’appalto in corso, il monte ore settimanale totale è pari a 682 h.

**17° DOMANDA**

Si chiede se, per “servizio analogo”, debba intendersi un servizio di ristorazione e uno di bar o se sia sufficiente la sola attestazione relativa al servizio ristorazione.

**RISPOSTA**Deve intendersi servizio di ristorazione.

**18° DOMANDA**

Si chiede di specificare se il n. medio di fruitori sia da intendersi quale cifra complessiva del servizio mensa e bar o se riferita ad ogni singolo servizio.

**RISPOSTA**Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 8 lettera C del Disciplinare di gara il n. medio di fruitori deve essere riferito al servizio di ristorazione.

**19° DOMANDA**

A pagina 14 del CSA si legge:

“L’OEA deve corrispondere a Coni Servizi, per tutti i servizi oggetto del presente capitolato (compreso i servizi aggiuntivi indicati all’articolo 18 e i servizi verso soggetti esterni il Centro), una percentuale del 20% degli incassi al netto dell’IVA.

Tale Royalty non verrà richiesta esclusivamente per gli incassi generati dall’applicazione del prezzo forfettario stabilito per il personale dipendente Coni Servizi e/o delle Federazioni al successivo articolo 18 (€ 8,00 per il pasto completo e € 6 per il Mezzo pasto).”

In base all’allegato 9 del CSA ed anche a quanto rilevato in fase di sopralluogo si evince che la quota del 20% quale royalty da riconoscere a Coni Servizi debba intendersi solo per i servizi extra od in contanti, e non anche per i servizio di colazione, pranzo e cena hotel. Quale deve essere la giusta interpretazione? Inoltre non abbiamo contezza del numero né del fatturato dei pasti somministrati a dipendenti Coni servizi.

**RISPOSTA**La Royalty del 20% non si applica (generando così un fatturato netto per l’OEA)

* per i servizi - fatturati da CONI Servizi agli ospiti dell’Hotel dello sport/Utenti del Centro Sportivo Giulio Onesti - in relazione ai quali l’OEA fattura a CONI  Servizi stessa il valore corrispondente ai servizi erogati, il cui prezzo è oggetto di ribasso in sede di gara.
* per i ricavi dell’OEA generati dall’applicazione del prezzo forfettario stabilito per il personale dipendente Coni Servizi e/o delle Federazioni al paragrafo 18 del Capitolato tecnico (€ 8,00 per il pasto completo e € 6 per il Mezzo pasto).

Non è disponibile il dato puntuale del fatturato dei pasti somministrati a dipendenti Coni Servizi. Si stima comunque una presenza giornaliere di circa 30/40 persone a pranzo.

**20° DOMANDA**

Si chiede di conoscere gli elementi che concorrono alla determinazione del valore a base d’asta di € 1.236.000,00 come indicato all’Art. 5.2 del Disciplinare di Gara.

Tutto ciò in quanto dall’esame dell’Allegato n° 9 al Capitolato Speciale si rileva un importo complessivo pari ad € 1.691.232,00.

**RISPOSTA**Il calcolo della base d’asta è stato effettuato tenendo conto delle sole prestazioni che saranno fatturate a Coni Servizi.

L’importo di Euro 1.691.232,00 (indicato nell’Allegato 9 al Capitolato) considera anche il fatturato generato da prestazioni erogate verso gli Utenti esterni che pagano direttamente la prestazione in contanti o con Buoni pasto aziendali.

Si ribadisce che l’importo complessivo massimo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto (pari a € 4.944.000,00) rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Coni Servizi in quanto di una stima basata sullo storico degli anni precedenti.

Tale importo tiene altresì dei nuovi prezzi contrattuali indicati nella documentazione di gara.

**21° DOMANDA**

In particolare si chiede se l’incasso del Bar è da considerarsi al netto dell’Iva e delle royalties dovute a CONI Servizi.

**RISPOSTA**

L’incasso da bar esposto nella tabella di cui all’Allegato 9 del Capitolato tecnico è al lordo delle royalties del 20% dovute a Coni Servizi

**22° DOMANDA**

Si chiede inoltre conferma se per tutte le voci indicate come “altri fatturati” siano dovute le royalties e competenze pari al 20% dei fatturati realizzati.

**RISPOSTA**

Si conferma. Su tutti gli “altri fatturati lordi” (compreso quindi il fatturato da bar) sono dovute le royalties del 20% a Coni Servizi.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 GENNARO RANIERI

 [ORIGINALE FIRMATO]